

D.g.r. 22 febbraio 2021 - n. XI/4347
Determinazioni in ordine alla d.g.r. 2531/2019, recante criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», che disciplina anche la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» e, in particolare, l'art. 23, che, al comma 1, istituisce un apposito Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e prevede che la Regione, al fine di supportare l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attui interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione;
- la deliberazione del 26 novembre 2019, n. 2531, con cui la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi agli enti locali, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché ai soggetti concessionari dei beni stessi;

Dato atto che, ai sensi della citata d.g.r. n. 2531/2019, all'attuazione degli interventi dalla stessa previsti si fa fronte:

- fino ad esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20 novembre 2018;
- successivamente, con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a € 150.000,00, e sul capitolo 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a € 150.000,00, e con quelle rese disponibili ai sensi della citata l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);

Considerato che Il Consiglio regionale, con gli Ordini del Giorno 1359 e 1360, ha impegnato la Giunta regionale ad assicurare, con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui alla l.r. 9/2020, il finanziamento a favore degli enti locali e dei soggetti concessionari per il recupero dei beni confiscati;

Richiamata la d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020, concernente il Programma degli interventi per la ripresa economica, con variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/2011 - l.r. 19/2012, art. 1, c. 4), modificata dalla d.g.r. n. 3479 del 30 novembre 2020, che ha disposto il prelievo richiesto, stanziando, per il solo biennio 2021 - 2022, la somma complessiva di € 2.000.000,00 annui, a favore degli enti locali, e di € 2.000.000,00 annui, a favore dei concessionari, sui seguenti capitoli di spesa:

- 14440 «Contributi in capitale ad amministrazioni locali per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica», con uno stanziamento di € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e di € 1.000.000,00 sul bilancio 2022;
- 14441 «Contributi in capitale ai concessionari per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica», con uno stanziamento di € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e di € 1.000.000,00 sul bilancio 2022;

Dato atto, altresì, che la d.g.r. n. 4254 del 8 febbraio 2021 ha autorizzato l'incremento delle risorse, appostate sui capitoli di spesa:

- 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», a valere sul bilancio 2022 per € 150.000,0 e sul bilancio 2023 per € 150.000,00;

- 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», a valere sui bilanci 2021-2023 per € 150.000,00 annui;

Ritenuto, quindi, di aggiornare la D.G.R. n. 2531/2019, prevedendo che, all'attuazione degli interventi dalla stessa previsti, si fa fronte:

- fino a loro esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20 novembre 2018;
- successivamente, a decorrere dal 2021:
 - con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» e sul capitolo 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità»;
 - limitatamente alle annualità 2021 e 2022, con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), allocate sul capitolo 14440 «Contributi in capitale ad amministrazioni locali per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica», pari a € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000.000,00 sul bilancio 2022, e sul capitolo 14441 «Contributi in capitale ai concessionari per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica», pari a € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000.000,00 sul bilancio 2022;
 - con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);

Preso atto che, con riferimento alla sopra citata d.g.r. n. 2531/2019, sono pervenute alla competente Direzione Generale le seguenti richieste di chiarimento, riguardanti:

- in relazione ai paragrafi 1. (Finalità) e 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo massimo del contributo regionale) del relativo allegato, l'applicabilità, ai fini della presentazione della domanda di accesso al contributo regionale per il recupero e il riutilizzo di un bene per scopi economici, dell'art. 48, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, ai sensi del quale i beni immobili sono trasferiti agli Enti territoriali dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;
- in relazione ai punti 1. del paragrafo 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo massimo del contributo regionale) e 1. del paragrafo 4. (Presentazione della domanda e documentazione da allegare) del relativo allegato, i quali, ai fini del cofinanziamento regionale in parola, prevedono la presentazione di una domanda per ogni singola unità catastale e relative pertinenze funzionali, la possibilità di presentare un'unica istanza nel caso in cui il progetto indichi, ai fini del riutilizzo, l'accorpamento di due o più unità catastali, con conseguente fusione in una sola unità catastale;

Preso atto delle seguenti valutazioni tecniche della competente Direzione Generale:

- in ordine alla richiesta di cui alla lettera a), sopra riportata:
 - finalità dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015 e della D.G.R. n. 2531/2019, come richiamata al paragrafo 1. del relativo allegato, è quella di incentivare il recupero e sostenere i costi degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata, per il loro riutilizzo, da parte degli Enti locali, ai fini sociali e/o istituzionali;
 - il recupero di un bene confiscato, anche per fini economici, purché con il vincolo del reimpiego dei proventi per scopi sociali, è conforme a quanto stabilito dall'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011 e consegue le finalità delle suddette disposizioni regionali;
 - pertanto, per recupero di bene immobile confiscato, può intendersi anche l'utilizzo dello stesso per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali;
- in ordine alla richiesta di cui alla lettera b), sopra riportata:
 - finalità dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015 è quella di incentivare il recupero e sostenere i costi de-

Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 25 febbraio 2021

gli interventi sugli immobili per il riutilizzo, da parte degli enti locali destinatari, dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- la semplificazione delle procedure di accesso al contributo regionale e di gestione e rendicontazione dei lavori di recupero favorisce il conseguimento delle finalità perseguite dalla citata normativa regionale;
- pertanto, laddove il progetto di recupero preveda, ai fini del riutilizzo, l'accorpamento di due o più unità catastali, con conseguente fusione in una sola unità catastale, l'ente richiedente ha la possibilità di presentare un'unica domanda anziché più domande per singolo bene, fermi restando le percentuali e il limite massimo del contributo regionale stabiliti al punto 6, del paragrafo 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo) dell'allegato alla d.g.r. 2531/2019;

Vagliate e assunte come proprie le suddette valutazioni tecniche della competente Direzione Generale;

Considerato, inoltre, che la richiamata d.g.r.n. 2531 del 26 novembre 2019, recante «*Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a) - Revoca della d.g.r. n. 3597/2015*» prevede, al paragrafo 5, del relativo allegato, che la valutazione delle domande sia eseguita da un'apposita commissione, composta da:

- n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali «Sicurezza» e «Politiche sociali, abitative e disabilità»;
- n. 1 referente dell'Azienda Lombardia di Edilizia Residenziale (ALER), competente in ragione dell'area territoriale interessata dal bene confiscato;
- in relazione a specifiche tematiche promosse dalle domande, dai referenti delle competenti Direzioni Generali, convocati di volta in volta;

Richiamata la propria deliberazione n. 4185 del 13 gennaio 2021 (I Provvedimento organizzativo 2021), che ha disposto la soppressione della D.G. «Politiche sociali, abitative e disabilità» e la contestuale costituzione della D.G. «Casa e housing sociale»;

Ritenuto di dover modificare la d.g.r.n. 2531/2019, prevedendo che la commissione per la valutazione delle domande di accesso al contributo regionale, per quanto riguarda la rappresentanza regionale, sia composta da n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali competenti, rispettivamente, in materia di «Beni confiscati» e di «Politiche abitative»;

Visti la legge regionale n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare la d.g.r.n. 2531 del 26 novembre 2019, disponendo che all'attuazione degli interventi dalla stessa previsti si fa fronte:

- fino a loro esaurimento, con le risorse regionali già trasferite ad ALER Milano, da ultimo, con decreto n. 16.945 del 20 novembre 2018;
- successivamente, a decorrere dal 2021:
 - con le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» e sul capitolo 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità»;
 - limitatamente alle annualità 2021 e 2022, con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), allocate sul capitolo 14440 «Contributi in capitale ad amministrazioni locali per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa economica», pari a € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000.000,00 sul bilancio 2022, e sul capitolo 14441 «Contributi in capitale ai concessionari per il recupero ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità - fondo ripresa

economica», pari a € 1.000.000,00 sul bilancio 2021 e a € 1.000.000,00 sul bilancio 2022;

- con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019);

2. di stabilire che, per recupero di un bene immobile, ai sensi della d.g.r. n. 2531 del 26 novembre 2019, recante «*Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a) - Revoca della d.g.r. n. 3597/2015*», debba intendersi anche l'utilizzo del bene stesso per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali;

3. di stabilire che, laddove il progetto di recupero preveda, ai fini del riutilizzo, l'accorpamento di due o più unità catastali, con conseguente fusione in una sola unità catastale, l'ente richiedente ha la possibilità di presentare un'unica domanda anziché più domande per singolo bene, fermi restando le percentuali e il limite massimo del contributo regionale stabiliti al punto 6, del paragrafo 3. (Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili ed importo) dell'allegato alla d.g.r. 2531/2019;

4. di modificare il paragrafo 5, dell'allegato alla d.g.r. n. 2531/2019, prevedendo che la commissione per la valutazione delle domande di accesso al contributo regionale, per quanto riguarda la rappresentanza regionale, sia composta da n. 2 referenti per ciascuna delle Direzioni Generali competenti, rispettivamente, in materia di «Beni confiscati» e di «Politiche abitative»;

5. di confermare, per il resto, le disposizioni della d.g.r. n. 2531/2019;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico Gasparini